



TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE Seconda CIVILE

Il giudice dott.ssa [REDACTED]

a scioglimento della riserva assunta che precede

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 700 cpc [REDACTED] ha chiesto la cancellazione, da parte di [REDACTED], del proprio nominativo dall'archivio della Centrale di Allarme Interbancaria (CAI), di cui all'art. 10 bis della legge 386/1990.

A fondamento del proprio ricorso, la ricorrente ha assunto che:

- in data 9/10/2015 era stato emesso un assegno in mancanza della necessaria provvista, pur essendo la ricorrente in buona fede e non essendo a conoscenza del difetto di provvista, che ammontava alla somma di un euro;
- in data 12/10/2015 la ricorrente si recava spontaneamente allo sportello per effettuare un versamento, all'insaputa della problematica sorta, andando così a reintegrare la provvista;
- in data 19/10/2015 l'importo facciale dell'assegno veniva pagato, così come attestato nella quietanza di pagamento recante firma autenticata del beneficiario (doc. 3 di parte ricorrente);
- il 18/12/2015 la ricorrente veniva invitata a comparire presso [REDACTED] ove intratteneva il rapporto di conto corrente e, in quella occasione, le veniva consegnata a mani una raccomandata (doc. 4), nella quale la si informava che, se non avesse provveduto a pagare tardivamente i soli oneri aggiuntivi di cui all'art. 3 della l. 386/90, entro il termine perentorio del 28/12/2015, [REDACTED] spa avrebbe provveduto all'iscrizione del suo nominativo nell'archivio CAI;
- il giorno successivo (19/12/2015), la ricorrente provvedeva al pagamento delle somme dovute a titolo di penale, pari al 10% dell'importo dell'assegno, e di interessi legali, come risulta dalla predetta quietanza di pagamento del beneficiario;
- infine, in data 29/12/2015 la ricorrente presentava a [REDACTED] la documentazione a prova dell'avvenuto pagamento tanto dell'importo facciale dell'assegno quanto delle somme dovute a titolo di penale e di interessi legali, avvenuti entrambi nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, fissato al 28/12/2015; tuttavia non forniva la

quietanza del portatore dell'assegno con firma autenticata, così come richiesto dall'art. 8, comma 3 della l. 386/90, che veniva rilasciata solo in data 11/01/2016.

Nel costituirsi in giudizio, [REDACTED] ha segnalato che, rilevata la circostanza di mancanza della provvista necessaria sul conto corrente al momento della negoziazione, e verificato il successivo reintegro di tale provvista e l'avvenuto pagamento dell'importo facciale dell'assegno, aveva inviato alla ricorrente, a mezzo di raccomandata A.R., la lettera di preavviso di revoca, ex art. 9 bis l. 386/90, con la quale le si comunicava di provvedere al pagamento tardivo, entro la data del 28/12/2015, dell'importo corrispondente ai soli oneri accessori, avvertendo inoltre la stessa che, qualora non avesse provveduto a detto pagamento, [REDACTED] avrebbe segnalato il suo nominativo alla Centrale (doc. 3 di parte resistente). La resistente, inoltre, ha precisato che la lettera raccomandata, con allegati i relativi moduli per procedere al pagamento tardivo, era stata ricevuta dalla ricorrente in data 11/11/2015, evidenziando come questa dovesse essere a conoscenza della situazione venutasi a creare e della grave sanzione in cui sarebbe incorsa laddove non avesse provveduto al pagamento entro il termine perentorio del 28/12/2015.

Assumendo, quindi, la piena legittimità del proprio operato, attesa la ricorrenza dei presupposti di legge per l'iscrizione nell'archivio CAI e considerato che, alla scadenza indicata, la parte ricorrente non aveva provato l'avvenuto pagamento, non avendo, in particolare, dimesso la dichiarazione proveniente dal beneficiario, la parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.

La fattispecie in esame è disciplinata dagli articoli 8 e 9 della l. 386/90.

L'art. 8 della l. 386/90 dispone che le sanzioni per il pagamento di un assegno per difetto di provvista, di cui anche l'iscrizione nell'archivio CAI, non si applicano *"se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente"*.

L'art. 9 prevede che, in caso di emissione di assegno in mancanza di provvista, il trattario debba iscrivere il nominativo del traente nell'archivio previsto dall'art. 10 bis della medesima legge. Tale iscrizione è effettuata *"nel caso di difetto di provvista, quando è decorso il termine stabilito dall'articolo 8 senza che il traente abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento, salvo quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 3"* (art. 9, comma 2, lett. b).

La norma di cui all'art. 9 va quindi letta nel senso che, per evitare l'iscrizione, il traente, nel termine di sessanta giorni, oltre pagare gli importi richiesti dalla norma, deve anche offrire al soggetto competente a richiedere l'iscrizione le prove dell'avvenuto pagamento, al fine di consentirgli di acquisire gli elementi necessari a valutare se sussistano i presupposti per l'iscrizione, non bastando, all'uopo, una mera dichiarazione del traente o prove testimoniali, ma essendo necessaria la produzione delle prove documentali rigorosamente indicate dalla legge (si veda, in tal senso, Cass. Civ. n. 28246/2008).

Nel caso in esame, entrambi i pagamenti eseguiti dalla ricorrente sono stati effettuati entro il 28/12/2015, quindi nel rispetto del termine di sessanta giorni richiesto dall'art. 8, come risulta dalla quietanza di pagamento recante firma autenticata del beneficiario dell'assegno (doc. n. 3 di parte ricorrente).

La ricorrente, tuttavia, pur edotta, tramite raccomandata, delle gravi conseguenze previste dalla legge nel caso in cui non avesse documentato tempestivamente il pagamento tardivo delle somme dovute (cfr. doc. 4), ha presentato alcuni documenti attestanti l'avvenuto pagamento solo in data 29/12/2015, ossia il giorno seguente a quello indicato da [REDACTED]; la ricorrente, inoltre, in data 29.12.2015 ha ommesso di produrre la quietanza recante firma autenticata del beneficiario, richiesta ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, comma 2, lett. B) e dell'art. 8, comma 3, della L. n. 386/19990.

Ne consegue che l'iscrizione del nominativo della ricorrente nell'archivio CAI, eseguita sulla base dei dati a disposizione di [REDACTED] alla scadenza del termine di legge, deve ritenersi legittima: ed invero, alla scadenza dei sessanta giorni, la resistente non ha offerto alla resistente la prova necessaria ad impedire l'iscrizione.

La legge tuttavia nulla dispone in ordine all'ipotesi in cui la prova dell'avvenuto pagamento, pur eseguito entro il termine, sia pervenuta tardivamente agli uffici competenti.

Giova, al riguardo, richiamare l'art. 3, comma 2 del D.M. 458/2001.

Tale disposizione, nel regolare le modalità di trasmissione dei dati alla sezione centrale dell'archivio da parte dei soggetti a ciò autorizzati, specifica come i suddetti soggetti debbano assicurare l'esattezza e la completezza dei dati trasmessi e, inoltre, debbano provvedere *"tempestivamente alle cancellazioni e alle rettifiche dei dati errati"*.

È quindi compito di [REDACTED] procedere alla correzione di eventuali inesattezze che siano state riscontrate in un momento successivo alla predetta iscrizione.

Nel caso in esame, la ricorrente ha dimostrato, anche se oltre il termine prefissato, che il pagamento era stato correttamente effettuato entro il termine di sessanta giorni, dimettendo, non appena avutane la disponibilità, la quietanza di pagamento autenticata richiesta dalla legge.

Alla luce di ciò, ritiene il Giudice che, nell'applicare la normativa che disciplina la materia, vada tutelata la posizione del traente, che ha dimostrato, seppur tardivamente, di avere adempiuto agli obblighi impostigli per evitare di incorrere nelle gravi sanzioni che la legge ricollega all'iscrizione del sistema.

Non può, infatti sottacersi che lo spirito della legge è quello di favorire il pagamento tardivo e di premiare il debitore che provvede a regolarizzare la propria posizione.

Premesso ciò, il su richiamato art. 3 del DM 458/2001 appare perfettamente calzante al caso in esame, essendo emerso, dalla documentazione agli atti, che l'iscrizione della ricorrente nel registro, pur legittima e doverosa, alla luce degli elementi a disposizione al momento della scadenza del termine di sessanta giorni, è stata richiesta sulla base di dati che, seppure *ex post*, si sono rivelati inesatti.

Non sussistono, quindi, i presupposti per la permanenza dell'iscrizione eseguita a carico della ricorrente.

Alla luce di quanto sin qui esposto, si ritiene sussistano i requisiti del *fumus boni juris* per ottenere la cancellazione.

Quanto al *periculum in mora*, è evidente come l'iscrizione nell'archivio CAI possa essere pregiudizievole per la ricorrente, la quale, esercitando un'attività imprenditoriale, verrebbe identificata come un soggetto inaffidabile, fatto che si ripercuote necessariamente sulla stessa attività svolta. Oltretutto, nel caso in esame il difetto di provvista era pari all'irrisoria somma di un euro ed è stato immediatamente reintegrato, dal che discende l'evidente sproporzione tra la sanzione applicata e l'illecito commesso dalla ricorrente.

Alla luce di quanto sin qui esposto, va ordinata a [REDACTED] la cancellazione del nominativo di [REDACTED] dall'archivio CAI.

Deve tuttavia ribadirsi che nessuna responsabilità può essere imputata alla resistente, la quale ha correttamente provveduto all'iscrizione sulla base delle informazioni di cui era in possesso al momento della scadenza del termine, tenendo conto anche dell'art. 10 della l. 386/90, il quale prevede la responsabilità solidale del trattario che omettesse o ritardasse l'iscrizione nell'archivio.

Considerata, dunque, la legittimità del comportamento di [REDACTED] al momento dell'iscrizione, e tenuto conto dei contrasti giurisprudenziali sussistenti circa l'interpretazione delle disposizioni di legge in materia di prova dell'avvenuto pagamento tardivo, sussistono gravi ragioni per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

ordina a [REDACTED] cancellare il nominativo di [REDACTED] dall'archivio CAI;

compensa integralmente le spese di lite.

Si comunichi.

Venezia, 05/04/2016

Il Giudice
[REDACTED]